

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CCNL TERZIARIO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AGENZIE DI SCOMMESSE

L'anno 2005, il giorno 18 del mese di ottobre in Roma

tra

SNAI (Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche) rappresentato dal Presidente, dott. Francesco Ginestra, assistito dal Rag. Antonio Palmisano e dall'Avv. Enrico Claudio Schiavone

SAGI SPORT rappresentato dal dott. Massimo Passamonti, assistito da Andrea Orlandini e Ruggero Dadamo

con l'assistenza della **CONFCOMMERCIO**, nella persona del dott. Basilio Mussolin, del dott. Alessandro Vecchietti e del dott. Guido Lazzarelli

e


la **Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi FILCAMS/CGIL**, rappresentata da Piero Marconi, Artemigia Ioli;

la **Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo FISASCAT/CISL**, rappresentata da Pierangelo Raineri; Roberto Ricciardi;

la **Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi UILTuCS-UIL**, rappresentata da Bruno Pilo

si è stipulato

il presente accordo nazionale di rinnovo del Protocollo aggiuntivo al CCNL del Terziario per i dipendenti delle agenzie di scommesse.



The image shows several handwritten signatures in blue ink, corresponding to the representatives of the organizations listed in the text. The signatures are arranged in two rows, with some overlapping. The names are difficult to read due to the cursive style, but they appear to include names like 'Blisfrondi', 'Lazzarelli', 'Palmisano', 'Passamonti', 'Raineri', 'Ricciardi', 'Schiavone', and 'Vecchietti'.

Premessa

Considerato:

- che il 10 gennaio 2000 veniva sottoscritto un Protocollo aggiuntivo al CCNL Terziario 20.09.1999 per i dipendenti delle Agenzie aderenti allo SNAI;
- che al fine di garantire la più ampia e completa regolamentazione del settore si è convenuto di ricomprendere nella presente disciplina contrattuale anche altre realtà associative che già applicavano il CCNL Terziario.

Le parti stipulanti il presente accordo confermano l'applicazione a tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti delle agenzie di scommesse, del protocollo aggiuntivo 10/01/2000 per i contratti stipulati in applicazione dello stesso, nonché delle norme contrattuali del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi 2 luglio 2004, con le modifiche e le integrazioni apportate nel testo unico 14 luglio 2005, con le decorrenze ivi previste, anche con riferimento alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante per le figure professionali aggiuntive al sistema di classificazione disciplinata dal CCNL terziario.

Le parti, confermano altresì la necessità che la classificazione del CCNL terziario, per essere aderente alle specificità del settore delle scommesse, sia integrata con i profili professionali individuati in calce al presente protocollo.

Le parti concordano, in materia di contratti di reinserimento che, per favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL Terziario, fermi restando i presupposti ivi disciplinati, potranno stipularsi contratti di reinserimento anche con soggetti aventi professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, con i quali siano intercorsi, negli ultimi diciotto mesi, contratti di collaborazione coordinata e continuativa documentabili, della durata complessiva non inferiore a mesi sei, con la medesima azienda o con altre del settore.



The image shows several handwritten signatures in blue ink. At the top left, there is a small 'u' followed by a signature. To the right, there is a signature that appears to be 'F. M. ...'. Below these, there are several more signatures, some of which are more stylized and difficult to read. The signatures are arranged in a loose, overlapping manner.

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVO AL CCNL TERZIARIO:

Le parti firmatarie, richiamati il Titolo III, Capo 1 (classificazione del personale) e il titolo IV (Quadri), Sezione Quarta, del CCNL Terziario e le declaratorie contrattuali della classificazione unica del personale del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, di seguito procedono all'individuazione e conseguente inquadramento contrattuale delle figure professionali funzionali all'articolarsi della dinamica organizzativa delle aziende e delle unità produttive operanti nel settore dell' accettazione delle scommesse sportive.

Primo livello

Responsabile di area

Profilo esemplificativo: coordina e gestisce l'attività di più agenzie effettuando il relativo controllo di gestione;

Quotisti:

Profilo esemplificativo: elabora le quote di apertura e garantisce il monitoraggio del gioco e l'eventuale riallineamento delle quote giocate

Secondo livello

Responsabile di agenzia

Profilo esemplificativo: gestisce una agenzia di scommesse con autonomia ed iniziativa nell'ambito delle procedure aziendali e delle direttive impartite.

Terzo livello

Vice responsabile di agenzia

Profilo esemplificativo: collabora e coadiuva l'attività del responsabile di agenzia, assumendone le relative funzioni in caso di assenza

Quarto livello

Referente di sala

Profilo esemplificativo: referente funzionale dell'attività di preparazione della sala per l'accettazione scommesse e degli addetti alla ricezione e pagamento delle giocate, e delegato alla valutazione e autorizzazione delle scommesse a quota fissa.

Addetto quote

Profilo esemplificativo: predispone e trasmette alle agenzie ed ai terzi il materiale funzionale alla corretta applicazione delle quote elaborate e/o approvate dai quotisti di primo livello.

Quinto livello

Addetto scommesse

profilo esemplificativo: addetto alla ricezione ed al pagamento delle giocate previa autorizzazione anche meccanografica/informatica (sportellista).

DISCIPLINA TRANSITORIA PER I PRESTATORI D'OPERA CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

Le parti concordano che,

- in riferimento ai verbali di accordo sottoscritti precedentemente in merito alla proroga concordata fino alla data del 23 ottobre 2005, per i contratti di collaborazione coordinata e coordinativa di cui al D.Lgs. 276/03 e 251/04.
- In coerenza con l'obiettivo della stabilizzazione della forza lavoro occupata nelle Agenzie/Società di scommesse, in tali verbali richiamata

Si conviene quanto segue:


I prestatori d'opera collaboratori che hanno prestato attività nel periodo 1/12/2004-23/10/2005, potranno essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'assunzione potrà avvenire con inquadramento contrattuale di un livello inferiore a quello previsto dalla classificazione del personale per la qualifica corrispondente.

Decorsi 24 mesi dalla data di assunzione con tale inquadramento, il lavoratore sarà automaticamente inquadrato nel livello superiore e fruirà del trattamento economico previsto per le corrispondenti figure professionali aziendali.

Nel corso della vigenza della presente disciplina transitoria, ai lavoratori sarà applicato il CCNL del terziario, ivi compreso il presente protocollo aggiuntivo. Restano escluse le parti economiche di eventuali accordi aziendali vigenti che verranno applicate al termine del periodo di ventiquattro mesi sopra indicato.

Le parti si danno atto che il presente accordo, unitamente al CCNL Terziario, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra le Imprese ed il personale del settore. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa vigente alla stipula del presente accordo.



Emo Carlo...

A ciò si aggiunga che la raccolta delle scommesse ippiche è, di gran lunga, il principale sistema di finanziamento della rete degli oltre 40 ippodromi italiani, che danno lavoro a più di 5 mila persone, considerando anche l'indotto.

In questo scenario, che ha aspetti già di per sé preoccupanti, si è inserita la normativa che riforma la disciplina del mercato del lavoro, la c.d. "Legge Biagi", con conseguenze rilevanti sull'assetto e le attività dei concessionari di scommesse.

La nuova normativa sul lavoro costringerebbe i concessionari a modificare il loro attuale assetto occupazionale con conseguenze estremamente pesanti e negative per l'intero comparto, che non può permettersi, vista l'attuale situazione, né di rinunciare all'apporto professionale di migliaia di addetti, che in questi anni hanno contribuito al miglioramento dell'offerta e della qualità dei servizi al pubblico, né di caricarsi di oneri ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti.

Viene stimato che dall'applicazione della nuova normativa sul lavoro, nonostante la possibilità di ricorrere ad alcune forme contrattuali più flessibili ed adattabili alle singole esigenze aziendali, deriverebbe un **aumento dei costi, per le agenzie, superiore al 60% e comunque insostenibile da parte degli operatori.**

L'obiettivo del consolidamento degli attuali rapporti di lavoro è un obiettivo comune delle parti; si rende, pertanto, necessario, uno sforzo complessivo di tutti i soggetti coinvolti, al fine di consentire che ciò avvenga senza ulteriori contraccolpi finanziari sull'intero comparto.

Per tutte queste ragioni, le parti chiedono unitariamente un intervento diretto dei titolari del Dicastero in indirizzo, al fine di scongiurare il rischio di un'ennesima crisi.

Le soluzioni al problema possono essere diverse, ma tra tutte quella di un intervento di carattere fiscale sembra la più immediata ed efficace, soprattutto in termini temporali, che può essere indicata:

- nella riduzione della pressione fiscale sulle scommesse (ricordando che in Inghilterra è meno di 1/3 di quella italiana);
- nella detraibilità dell'Iva sugli acquisti (mediamente incide per il 10% sui costi totali di agenzia).

Gli interventi indicati non comporterebbero flessioni di gettito a livello erariale, ma anzi apporterebbero un beneficio immediato allo sviluppo del settore, sia in termini di maggiori investimenti, con riflessi diretti ed immediati proprio verso l'occupazione, sia in termini di maggiore competitività sul piano della concorrenza internazionale.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "G. Neri" and "G. Neri" with a large "6" below them.]

[Vertical handwritten signature on the right margin.]

La riduzione delle aliquote sulle scommesse consentirebbe di allineare l'offerta con quella dei principali competitors stranieri e, pertanto, di pensare al mercato delle scommesse non più come ad un mercato domestico, ma ad un mercato globale nel quale entrare grazie anche all'apporto delle nuove tecnologie (internet, tv interattiva, mobile, ecc.), e soprattutto al consolidamento delle strutture e delle dimensioni dei concessionari.

L'espansione del mercato, con recupero di una vasta area di illegalità e conseguente crescita della raccolta consentirebbe di compensare la riduzione delle aliquote e di favorire finanche una crescita del gettito, con innegabili benefici anche sul piano delle imposte dirette (maggiori entrate a titolo di IRES).

La detraibilità Iva, infine, rafforzerebbe la tendenza ad aumentare gli investimenti, in particolare sui punti vendita, con effetti molto positivi sull'indotto a livello locale, formato principalmente da piccole e piccolissime imprese.

Anche in questo caso, verrebbe favorita una compensazione, a livello erariale, fra il calo delle imposte indirette e l'aumento delle imposte dirette, con effetti virtuosi sull'intera economia del sistema scommesse.

Sotto l'aspetto delle tutele e delle condizioni di lavoro si rende, altresì, necessario, prevedere la possibilità dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali nel settore al fine di affrontare con i necessari strumenti eventuali situazioni di crisi.

Alla luce di quanto sopra descritto, le parti ribadiscono la comune volontà di sollevare il problema in tutte le sedi Istituzionali competenti, al fine di giungere all'individuazione di una soluzione condivisa che consenta di evitare il disperdersi del grande patrimonio di professionalità e competenze acquisito grazie alle migliaia di addetti del settore, nonché di favorire la crescita dell'intero settore.

Severino Pavesi
Giulio Pavesi
A. Alabò
Stefano
Mariano Pavesi
Giulio Pavesi
Roberto Pavesi
Enrico Pavesi

Antonio Pavesi S.N.A.L.
Luigi Pavesi S.N.A.L.
Società Sport.
Pavesi
Pavesi

CONTRATTO INTERAZIENDALE

Il giorno 18 ottobre 2005, tra le società di cui all'allegato A, aderenti a SNAI/CONFCOMMERCIO, tutte rappresentate, giusta delega, da Francesco Ginestra e le OOSS firmatarie il CCNL Terziario e il Protocollo Aggiuntivo per il settore delle scommesse sportive FILCAMS-CGIL; FISASCAT-CISL; UILTUCS-UIL si è stipulato il presente accordo interaziendale integrativo del protocollo aggiuntivo per il settore delle scommesse al CCNL Terziario 2 luglio 2004.

**

Orario di lavoro

L'articolazione dell'orario di lavoro, secondo le determinazioni aziendali, può prevedere:

- orari continuati, intendendosi per tali gli orari che prevedono intervalli non lavorati non superiori ad un ora.
- orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che all'interno di un orario di riferimento prevedono un intervallo non lavorato;
- orari sfalsati, intendendosi per tali gli orari che prevedono la possibilità di anticipare o posticipare l'inizio o il termine della prestazione giornaliera, fino ad un massimo di due ore rispetto al normale orario di lavoro.

Nel caso di orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi di prestazione giornaliera non dovrà, di norma, essere inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori.

lavoro a tempo parziale

In ragione delle specificità del settore, nelle ipotesi previste dalla disciplina transitoria per i prestatori d'opera con contratto di collaborazione, al fine di favorire la stabilizzazione dell'occupazione in essere, in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 69 del CCNL del Terziario, potranno essere effettuate assunzioni a tempo parziale con durata della prestazione lavorativa inferiore ai minimi fissati al punto 2, lettere a), b), c).

Coerentemente con gli obiettivi e le finalità di stabilizzazione dei livelli occupazionali nel settore individuati nel Protocollo Aggiuntivo 18 ottobre 2005, le parti potranno altresì convenire, in aggiunta a quanto disciplinato dal CCNL Terziario, di stipulare contratti a tempo indeterminato part-time di tipo misto, con un minimo garantito di 600 ore annue per ogni anno lavorato, nel cui ambito il lavoratore potrà manifestare formalmente la propria disponibilità a erogare, con il preavviso previsto dal CCNL Terziario, prestazioni eccedenti l'orario di lavoro prefissato nei limiti orari previsti dal CCNL Terziario.

Dette ore saranno compensate con la normale retribuzione, fermo restando il diritto al riproporzionamento del trattamento economico e normativo.


S.N.A.I.

CONTRATTO AZIENDALE

Il giorno 18 ottobre 2005, tra la società MATCH POINT, aderenti a SAGI SPORT/CONFCOMMERCIO, rappresentata da Andrea Orlandini e da Ruggero Dadamo e le OOSS firmatarie il CCNL Terziario e il Protocollo Aggiuntivo per il settore delle scommesse sportive FILCAMS-CGIL; FISASCAT-CISL; UILTUCS-UIL si è stipulato il presente accordo aziendale integrativo del protocollo aggiuntivo per il settore delle scommesse al CCNL Terziario 2 luglio 2004.

**

Orario di lavoro

L'articolazione dell'orario di lavoro, secondo le determinazioni aziendali, può prevedere:

- orari continuati, intendendosi per tali gli orari che prevedono intervalli non lavorati non superiori ad un ora.
- orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che all'interno di un orario di riferimento prevedono un intervallo non lavorato;
- orari sfalsati, intendendosi per tali gli orari che prevedono la possibilità di anticipare o posticipare l'inizio o il termine della prestazione giornaliera, fino ad un massimo di due ore rispetto al normale orario di lavoro.


Nel caso di orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi di prestazione giornaliera non dovrà, di norma, essere inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori.

lavoro a tempo parziale

In ragione delle specificità del settore, nelle ipotesi previste dalla disciplina transitoria per i prestatori d'opera con contratto di collaborazione, al fine di favorire la stabilizzazione dell'occupazione in essere, in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 69 del CCNL del Terziario, potranno essere effettuate assunzioni a tempo parziale con durata della prestazione lavorativa inferiore ai minimi fissati al punto 2, lettere a), b), c).

Coerentemente con gli obiettivi e le finalità di stabilizzazione dei livelli occupazionali nel settore individuati nel Protocollo Aggiuntivo 18 ottobre 2005, le parti potranno altresì convenire, in aggiunta a quanto disciplinato dal CCNL Terziario, di stipulare contratti a tempo indeterminato part-time di tipo misto, con un minimo garantito di 600 ore annue per ogni anno lavorato, nel cui ambito il lavoratore potrà manifestare formalmente la propria disponibilità a erogare, con il preavviso previsto dal CCNL Terziario, prestazioni eccedenti l'orario di lavoro prefissato nei limiti orari previsti dal CCNL Terziario.

Dette ore saranno compensate con la normale retribuzione, fermo restando il diritto al riproporzionamento del trattamento economico e normativo.



The image shows several handwritten signatures in black ink. From left to right, they appear to be: 'A. Orlandini', 'Ruggero Dadamo', 'Andrea Orlandini', and 'Ruggero Dadamo'. There are also some illegible scribbles and initials to the right.